Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Mercoledì, 20 ottobre** — **Numero 258**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » [illegible] » [illegible] » [illegible]
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25
[illegible] . . . . . . » 0.30 } per ogni linea e spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1510 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per le finanze e per le poste e i telegrafi, d'accordo col ministro del tesoro, ed in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo:

Art. 1.

Per provvedere ai bisogni straordinari del tesoro, è dato valore di legge per la durata della guerra alle disposizioni contenute negli allegati *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, riguardanti rispettivamente:

1° imposta sulle esenzioni dal servizio militare;
2° imposta sui proventi degli amministratori delle società anonime e di quelle in accomandita per azioni;
3° modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari;
4° modificazioni alla tariffa dei diritti catastali;
5° tasse postali, telegrafiche e telefoniche.

Art. 2.

Le disposizioni contemplate nel presente decreto

avranno applicazione nei modi e termini rispettivamente stabiliti stabiliti negli allegati stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dal Comando supremo, addì 12 ottobre 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — DANEO — RICCIO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Allegato **A**.

Imposta sulle esenzioni dal servizio militare.

Art. 1.

Sono assoggettati all'imposta militare i cittadini italiani che abbiano un'età compresa nei limiti di obbligo del servizio militare di terra e di mare, e che, per riforma, dispensa, esonero e in genere per i motivi di cui agli articoli 33 della legge 17 luglio 1910, n. 528; 34 della legge 31 gennaio 1911, n. 23; 5, 142 e 151 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, non che agli articoli 2, 126 e 127 del testo unico delle leggi sulla leva marittima 16 dicembre 1888 n. 685, non siano soggetti o si sottraggano al servizio militare ordinario.

Art. 2.

Sono del pari assoggettati alla imposta militare gli asegnati a qualunque categoria, che al 1° gennaio 1916 e durante la presente guerra non si trovino sotto le armi per non avvenuto richiamo della rispettiva classe, categoria o specialità, non che i militari delle tre categorie che siano dispensati o esonerati, a meno che non disimpegnino un servizio di Stato militarizzato, o siano stati dispensati in applicazione della legge 24 dicembre 1908, n. 730, del regolamento approvato con R. decreto 13 aprile 1911, n. 374, modificato con RR. decreti 17 maggio 1914, n. 548 e 18 maggio 1915, n. 668 e del decreto 22 maggio 1915, n. 373 del ministro della guerra.

Art. 3.

Coloro che essendo soggetti all'imposta, passano in seguito a prestare un effettivo servizio militare o militarizzato o un servizio di Stato per cui conseguano la dispensa, in conformità delle sopracitate disposizioni legislative e regolamentari, restano di pieno diritto esonerati dal pagamento della imposta. L'esonero permane per la durata del servizio.

Il ratizzo dell'imposta da sgravarsi o da pagarsi si fa per bimestre. Il bimestre incominciato si calcola per intero.

Art. 4.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

a) i ciechi, i sordomuti, gli idioti;

b) i riformati per infermità o deformità congenite od acquisite permanenti ed insanabili che li rendano assolutamente incapaci a qualsiasi lavoro proficuo ed i quali non fruiscano di un reddito patrimoniale proprio superiore a L. 2000;

c) i militari riformati per cause dipendenti dal servizio;

d) tutti coloro che fanno parte di corpi armati dello Stato;

e) gli indigenti ai sensi dell'art. 25, n. 3, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

f) gli esclusi dal servizio militare per condanna penale, durante la espiazione della pena.

Art. 5.

L'imposta militare è costituita da una quota fissa annuale di L. 6 integrata da un contributo complementare per coloro che abbiano redditi propri e degli ascendenti il cui importo, calcolato ai termini del presente decreto, superi le L. 1000 annue.

Tale contributo complementare sarà applicato secondo l'ammontare dei redditi classificati come segue:

da L.	1.000	a L.	2.000	L.	6
da L.	2.001	a L.	3.000	L.	12
da L.	3.001	a L.	6.000	L.	25
da L.	6.001	a L.	10.000	L.	50
da L.	10.001	a L.	15.000	L.	80
da L.	15.001	a L.	20.000	L.	120
da L.	20.001	a L.	30.000	L.	200
da L.	30.001	a L.	40.000	L.	300
da L.	40.001	a L.	50.000	L.	420
da L.	50.001	a L.	75.000	L.	700
da L.	75.001	a L.	100.000	L.	1.050
da L.	100.001	a L.	125.000	L.	1.450
da L.	125.001	a L.	150,000	L.	1.900
da L.	150 001	a L.	200.000	L.	2.400
oltre L.	200.001			L.	3.000

Del pagamento sono solidalmente responsabili i genitori legittimi, naturali od adottivi dell'obbligato, e, se nessuno di questi più viva, gli avi. Tale solidarietà non ha luogo quando i figli o i nipoti siansi costituita una propria famiglia legittima e vivano completamente separati di dimora e di interessi. Per i figli o i nipoti dichiarati renitenti o disertori i genitori o gli avi sono sempre responsabili del pagamento della imposta.

Quando in una stessa famiglia due o più figli che convivano con gli ascendenti e non abbiano redditi propri, si trovino contemporaneamente nelle condizioni volute per sottostare alla imposta, il contributo complementare, è ridotto di un quarto pel secondo figlio e di un terzo per gli altri figli.

Art. 6.

Per la determinazione del reddito da assoggettarsi al contributo complementare sarà tenuta a calcolo, in aggiunta ai proventi propri dell'obbligato diretto, la metà dei redditi dei genitori legittimi, naturali od adottivi, o se nessuno di questi più viva, degli avi, divisa per il numero dei figli e figlie o dei nipoti.

Il cumulo tra l'ammontare complessivo dei proventi dei figli o nipoti e quello degli ascendenti non sarà effettuato quando i figli o i nipoti non conviventi ed aventi propria famiglia legittima siano contribuenti in nome proprio alle imposte dirette per un reddito complessivo di almeno L. 3000.

Art. 7.

Per l'applicazione dell'imposta complementare si tiene conto dei redditi già assoggettati nel Regno al pagamento delle imposte dirette, per ruoli rivalsa o ritenuta diretta, non che degli accertamenti eseguiti agli effetti delle tasse di famiglia, sul valore locativo e di esercizio e rivendita.

Il reddito fondiario nelle Provincie a vecchio catasto sarà determinato moltiplicando per 12,50 la imposta erariale principale. Nelle altre Provincie si terrà conto della rendita catastale.

Pei fabbricati si terrà conto del reddito imponibile risultante dai ruoli, e per la ricchezza mobiliare si assumeranno i redditi effettivi netti.

Art. 8.

L'imposta viene accertata nei modi e colla procedura stabiliti dalle leggi e dal regolamento sulla imposta di ricchezza mobile.

L'accertamento viene effettuato dalla agenzia delle imposte dirette del cui distretto fa parte il Comune nel quale l'obbligato al pagamento abbia il domicilio legale a' sensi dei testi unici delle leggi sul reclutamento del R. esercito e sulla leva marittima.

Le eventuali controversie sono deferite alle Commissioni amministrative istituite per l'applicazione della imposta anzidetta.

Art. 9.

Alla riscossione della imposta provvedono gli esattori delle imposte dirette con le norme e coi privilegi e mezzi di esecuzione stabiliti con la legge 29 giugno 1902, n. 281. Essi tuttavia possono procedere contro i solidariamente responsabili solo dopo escusso infruttuosamente l'obbligato diretto.

L'applicazione della imposta avrà effetto, con decorrenza dal 1° gennaio 1916, per tutta la durata della guerra.

L'anno incominciato dà diritto a percepire l'imposta per l'intera annata.

Art. 10.

Con decreto Reale saranno stabilite le modalità per l'applicazione del tributo non che le penalità per la infrazione delle relative norme di accertamento e procedura.

Sarà, del pari, provveduto allo stanziamento dei fondi occorrenti per l'attuazione della imposta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Allegato B.

Imposte sui proventi degli amministratori delle Società anonime e di quelle in accomandita per azioni.

Art. 1.

Tutti i compensi che i consiglieri di amministrazione delle Società anonime e i soci accomandatari di quelle in accomandita per azioni, sia cittadini che stranieri, percepiscono sotto qualsiasi forma come compartecipazioni agli utili, assegni, medaglie di presenza, diarie ecc. sono soggetti, indipendentemente dalla imposta di ricchezza mobile, ad una imposta speciale nella misura seguente:

il 5 0[0 fino a 2500
l' 8 0[0 da 2501 a 5000
il 10 0[0 da 5001 a 10.000
il 12 0[0 da 10.001 a 20.000
il 15 0[0 da 20.001 a 40.000
il 20 0[0 da 40.000 in più.

L'imposta si applica colle differenti aliquote su ogni scaglione della somma annuale complessivamente assegnata ad ogni singolo percipiente da tutte le Società a cui egli appartiene.

Art. 2.

L'accertamento viene fatto singolarmente a carico di ogni Società, salvo rivalsa, sull'ammontare dei compensi assegnati ad ogni amministratore come risultano dal bilancio approvato e dalle deliberazioni ad esso relative prese dagli organi sociali.

Per quelli amministratori che appartengono a più Società, non oltre il 30 giugno di ciascun anno viene effettuato il cumulo dei compensi risultanti dai bilanci delle varie Società approvati nell'anno solare anteriore e dalle relative deliberazioni; e viene liquidata la maggiore imposta dovuta in base alla scala progressiva di cui all'art. 1. Il complemento d'imposta viene iscritto a ruolo direttamente al nome degli amministratori.

Art 3.

La imposta inscritta a ruolo a carico sia della Società che degli amministratori deve pagarsi in unico versamento.

Art. 4.

Per le Società aventi sede all'estero, ma esercenti nel Regno, la quota di compartecipazione da tassarsi è determinata proporzionalmente agli utili sociali prodotti in Italia, accertati agli effetti della imposta di ricchezza mobile.

Art. 5.

Salvo quanto è diversamente disposto col presente decreto, l'accertamento e la riscossione della imposta hanno luogo con le stesse norme, formalità e termini stabiliti per la imposta di ricchezza mobile e a mezzo degli stessi uffici e Commissioni che provvedono all'applicazione di questa ultima e alla decisione delle relative controversie.

Art. 6.

L'imposta è dovuta su tutti i compensi risultanti dai bilanci che verranno approvati posteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e dalle deliberazioni ad essi relative.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Allegato C.

Modificazioni alle leggi per le tasse sugli affari.

Art. 1.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le tasse fisse di bollo, di importo non inferiore a L. 0,60, compresi i decimi e l'addizionale, che su tutte indistintamente le carte destinate per gli atti civili, commerciali, amministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale, sui certificati ipotecari, sulle bollette di dogana e per pagamenti di diritti marittimi, e sui contratti di borsa, si corrispondono in modo ordinario, straordinario o virtuale, sono aumentate come segue:

da L. 0,60 e da lire 0,65 a L. 0,70
» » 1,25 . . . . » 1 35
» » 1,90 . . . . » 2,00
» » 2,50 . . . . » 2,70
» » 3,75 . . . . » 4,00
» » 5,00 . . . . » 5,40

I diritti di bollo sui titoli di debito pubblico al portatore del capitale nominale eccedente le L. 100, di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 1024, sono aumentati in conformità.

Art. 2.

Fino a quando non vengano istituiti i nuovi valori bollati comprensivi dell'aumento portato dall'articolo precedente, sono da osservarsi le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, quanto all'impiego dei fogli bollati e delle marche ora esistenti.

Art. 3.

Le tasse di bollo stabilite dall'art. 20, nn. 1, 2, 7, 8, 9 della legge sul bollo, testo unico, 4 luglio 1897, n. 414, dall'art. 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509, e dall'art. 11 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, sono graduate come segue:

1. Sono soggette alla tassa di 2 centesimi le bollette o quietanze di pagamento dei dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia od appaltati, e le quietanze o bollette di pagamento di contribuzioni dirette devolute allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed alle Camere di commercio per pagamenti inferiori a lire una.

2. Per tutte le altre bollette o quietanze, ricevute ordinarie, e per le bollette per quietanze non ordinarie, per le note, conti e fatture, anche se sprovviste di sottoscrizione, è obbligatorio il pagamento di una tassa di bollo stabilita nelle seguenti misure:

di cent. 5 per le somme superiori a L. 5 ma non a L. 10
» » 10 » » » 10 » » 100
» » 20 » » » 100 » » 1.000
» » 30 » » » 1.000 » » 5.000
» » 40 » » » 5.000 » » 10.000
» » 50 » » » 10.000 e per le ricevute senza determinazione di somma.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 20, nn. 2, 7 e 9 della legge di bollo per quanto riguarda le quietanze di importo non superiore a L. 5 rilasciate dalle società e compagnie ivi indicate e quelle di importo fino a L. 5 per le bollette nel detto articolo menzionate.

Il disposto dell'art. 11 del decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152, modificato come sopra, è esteso alle quietanze per tasse sul pubblico insegnamento, per tasse varie e proventi di servizi pubblici, per multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative, per ricuperi di spese di giustizia, e per ricuperi d'ogni specie, effettuati dagli uffici del registro.

Sono soggette alla tassa nella misura invariabile di cent. 5 le quietanze apposte sui vaglia postali ordinari e telegrafici nazionali ed esteri.

Sono soggetti alla tassa di quietanza nella misura invariabile di cent. 10:

a) ogni esemplare di estratto o copia di conti e ogni lettera di accreditamento o addebitamento di somma per qualsiasi titolo ed i relativi « benestare »;

b) le quietanze apposte sui vaglia cambiari e sulle fedi di credito degli Istituti di emissione;

c) le quietanze apposte sulle cambiali e sugli altri effetti o recapiti di commercio e sugli assegni bancari emessi in conformità delle disposizioni del Codice di commercio, senza distinzione fra titoli emessi nel Regno o provenienti dall'estero.

Art. 4.

Per le bollette, quietanze, ricevute, note, conti e fatture indicate nel n. 2 e nella lettera *a*) dell'articolo precedente, che non sieno state preventivamente bollate dagli uffici del registro con marca o punzone, il pagamento della tassa deve farsi mediante applicazione di marca, da annullarsi con la firma, se vi è sottoscrizione, con la scritturazione della data in caso diverso.

Nulla è innovato al disposto dell'articolo 15 della legge di bollo, per quanto riguarda le quietanze o ricevute ordinarie concernenti le operazioni delle società e compagnie ivi indicate, e le bollette e le quietanze di cui all'art. 20, nn. 1, 2 e 9 della citata legge.

Per i vaglia postali ordinari e telegrafici, fino a che non sia diversamente provveduto, la tassa di quietanza è percetta mediante applicazione di marca, da annullarsi a cura dell'ufficio che provvede al pagamento.

Per i vaglia cambiari e le fedi di credito degli Istituti di emissione la tassa di quietanza di cent. 10 viene riscossa in modo virtuale in base a denuncia, e contemporaneamente al pagamento della tassa di circolazione.

Per le cambiali e gli altri effetti e recapiti di commercio e per gli assegni bancari il bollo di quietanza deve essere aggiunto al bollo di emissione mediante applicazione di marca da bollo da centesimi 10 da annullarsi dall'ufficio del registro prima della vendita o all'atto della bollazione con l'apposizione del bollo a calendario.

Per i foglietti bollati in possesso dei privati la marca da centesimi 10 viene aggiunta dall'emittente o dal traente e da essi annullata mediante scritturazione della firma e della data, che deve corrispondere a quella della emissione della cambiale, o dell'assegno.

Art. 5.

Per le contravvenzioni alle disposizioni degli articoli 3 e 4 sono applicabili le penali di cui all'art. 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509, salvo, per quanto riguarda le quietanze rilasciate dagli uffici del registro e delle ipoteche, il disposto dell'art. 11, 2° comma, del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1152.

Art. 6.

Le tasse sopra stabilite si intendono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

Art. 7.

I vaglia cambiari emessi da Istituti di credito o da privati banchieri sotto forma di assegni bancari (assegni circolari) senza che colla persona, che vi figura come traente, esista un precedente rapporto di conto corrente bancario, o un precedente atto o contratto che abbia generato a suo favore un credito di somma disponibile, sono soggetti alle seguenti tasse di bollo:

fino a L. 100 inclusive, L. 0,20;
da oltre L. 100 fino a L. 1000, L. 0,30;
da oltre L. 1000 fino a 5000, L. 0,40;
da oltre L. 5000 fino a L. 10.000, L. 0,50;
oltre L. 10.000, L. 0,60.

Nelle tasse di cui sopra, da riscuotersi nella stessa forma stabilita per gli assegni bancari ordinari, è compresa quella della relativa quietanza.

Tali tasse si intendono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite a norma dell'art. 56, n. 7, della legge sul bollo, modificato dall'art. 34 della legge 23 aprile 1911, n. 509.

Nulla è innovato al disposto dell'art. 20, n. 11, della citata legge in ordine agli assegni bancari emessi in conformità degli articoli 339 e seguenti del Codice di commercio, salvo per quanto riguarda la tassa di quietanza, il disposto dell'art. 3, lettera *C*, del presente decreto.

Del pari nulla è innovato al disposto dell'art. 67 della legge sopra ricordata, per quanto riguarda la circolazione cartacea degli Istituti di emissione.

Art. 8.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sono soggetti alla tassa di bollo di cent. 70, da corrispondersi mediante applicazione di marca, i certificati rilasciati dai ricevitori del registro a richiesta di chi intende agire in giudizio o presso gli uffici amministrativi, e relativi a tutto ciò che ai sensi della legge di registro e delle altre leggi per le tasse sugli affari, è soggetto a denunzia.

Art. 9.

Per i decreti penali emessi a norma dell'art. 298 del Codice di procedura penale, nei procedimenti per le contravvenzioni di competenza pretoriale, è dovuta la tassa di bollo nella misura di L. 10 oltre l'addizionale, per ciascuna persona condannata.

Al pagamento della tassa sono tenuti in solido tutti i condannati per uno stesso reato, ed il giudice può disporre la sospensione della esecuzione della condanna, a norma e con gli effetti degli articoli 423 e 424, soltanto a condizione che i condannati versino l'importo della tassa dovuta sul decreto di condanna.

Al ricupero della detta tassa le competenti cancellerie giudiziarie provvedono in conformità delle disposizioni vigenti in materia penale.

Sono esenti da tale tassa i decreti relativi a contravvenzioni a regolamenti di semplice polizia locale, urbana e rurale, menzionat nell'art. 131, n. 6, della legge comunale e provinciale.

Art. 10.

La disposizione di cui all'art. 19, n. 41, del testo unico delle leggi di bollo, modificato quanto all'importo della tassa dall'art. 1 del presente decreto, concernente le istanze e gli atti che si presentano alle autorità giudiziarie o si fanno per mezzo dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari, innanzi ai tribunali civili e penali, alle Corti di appello e di cassazione, è estesa alle petizioni, istanze, ricorsi, memorie, ed atti in genere dei procedimenti in sede giurisdizionale avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, comprese le relative decisioni ed i provvedimenti di qualsivoglia na-

tura, anche non definitivi, nonchè le relazioni delle notificazioni, da chiunque eseguite, sì per gli originali come per le copie.

Per gli analoghi procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di prefettura, nonchè pei relativi referti delle notificazioni da chiunque eseguite, gli atti devono essere scritti su carta bollata da L. 2,70.

È fatta eccezione per gli atti dei procedimenti riflettenti le tasse locali pei quali deve usarsi la carta bollata da cent. 70.

Per gli atti e documenti che si producono avanti i predetti Collegi, quando non siano per loro natura soggetti sino dall'origine a diversa tassa di bollo, rimane fermo il disposto dell'art. 17, terz'ultimo comma, della legge 13 luglio 1911, n. 720, salvo l'aumento portato dall'art. 1 del presente decreto.

Nulla è innovato al disposto del penultimo ed ultimo comma del citato art. 17.

Per i compromessi, le istanze e le comparse che si presentano dalle parti agli arbitri, nonchè per i provvedimenti e le decision emesse dai medesimi, nulla è innovato all'art. 18 della legge 13 luglio 1911, n. 720, salvo l'aumento portato dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 11.

Gli atti ed i verbali di remissione della querela devono redigersi separatamente per ciascun desistente, contengano o non l'accettazione del querelato, su carta da bollo da L. 4.

Indipendentemente dalla tassa di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1892, n. 191, dovuta sul provvedimento, qualunque ne sia la forma, che chiude il procedimento, ciascun desistente deve versare una tassa di bollo nella misura invariabile di L. 10, comprensiva dei decimi e dell'addizionale. Questa sarà corrisposta, insieme alle spese del procedimento, con le norme stabilite dall'art. 161 del vigente Codice di procedura penale.

Art. 12.

Il libro copia-lettere è soggetto alla tassa fissa di bollo nella misura di L. 1,35 fino a 400 pagine numerate.

Oltre 400 pagine numerate, è dovuta una tassa di bollo complementare di cent. 40 per ogni 100 pagine in più.

La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche o punzone sull'ultima pagina numerata, prima che il copia-lettere sia posto in uso o presentato al giudice od al pretore per la dichiarazione di cui all'art. 23 del Codice di commercio.

Per le contravvenzioni al presente articolo è stabilita una pena pecuniaria uguale a dieci volte la tassa dovuta.

L'annullamento delle marche deve essere fatto dagli uffici del registro o dal giudice o dal pretore.

Art. 13.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le denunzie prescritte dagli articoli 71 e 72 della legge di registro e quelle dei contratti verbali d'affitto di cui al successivo art. 74 debbono essere compilate sui modelli a stampa forniti dall'amministrazione finanziaria al prezzo di centesimi 10 per ogni esemplare.

Alla percezione provvedono gli uffici di registro mediante applicazione di marche o di punzone all'atto della vendita, o all'atto della registrazione per i modelli già distribuiti.

Art. 14.

Sono portate all'aliquota unica del 2 per mille :

1° la tassa di registro sulle cauzioni o mallevadorie o fidejussioni, anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona ; sulle costituzioni di pegni o di ipoteca e promesse di indennità, pure per una terza persona; e sui depositi a titolo di cauzione (articoli 34, secondo comma, e 51 della tariffa annessa alla legge sulle tasse di registro);

2° la tassa di registro sulle costituzioni di dote con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte (art. 66, primo comma, della tariffa) e sulle costituzioni di rendita in contemplazione di matrimonio con sola dichiarazione di vincolo sui registri del debito pubblico (articolo 8, ultimo capoverso, della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*);

3° la tassa di registro sulle divisioni di beni di qualunque natura fra soci e comproprietari, per qualunque siasi titolo (art. 80 della tariffa).

Le tasse suddette sono soggette all'aumento di tre decimi ed all'addizionale.

Art. 15.

Le tasse fisse stabilite dalla parte I e dalla parte III della tariffa annessa alla legge di registro sono raddoppiate.

Le tasse suddette sono soggette all'aumento di tre decimi ed all'addizionale.

Art. 16.

Tutti gli atti e contratti per i quali con leggi, decreti o provvedimenti diversi è stata concessa riduzione delle normali tasse di bollo e registro, decadono da tali benefici e rimangono passibili delle ordinarie tasse, soprattasse e penali quando non vengano sottoposti alla formalità della registrazione entro il termine di legge.

Art. 17.

Le tasse ipotecarie contemplate dalla tariffa annessa alla legge 8 agosto 1895, n. 486, allegato *G*, comprese quelle stabilite in misura ridotta con leggi speciali, sono aumentate di altri due decimi di guerra.

Sono aggiunti due decimi di guerra alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi di cui alla legge, testo unico, 26 gennaio 1896, n. 44, e alle tasse sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno di cui alle leggi 7 aprile 1898, n. 116, e 31 dicembre 1907, n. 804, allegato *C*.

Art. 18.

La tassa per il permesso annuale di portare la rivoltella o la pistola, di cui all'art. 4 del R. decreto legislativo 22 ottobre 1914, n. 1154, è aumentata del terzo decimo di guerra.

Art. 19.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto, le tasse fisse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, che si riscuotono mediante applicazione di marche, sono aumentate come appresso:

da L.	1,25	a L.	1,35
»	2,50	»	2,70
»	3,75	»	4,00
»	5,25	»	5,75
»	6,30	»	6,80
»	10,50	»	11,50
»	12,60	»	13,60

Le tasse predette si intendono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

Art. 20.

Per la vidimazione annuale del libro-giornale, prescritta dall'articolo 23 del Codice di commercio, è dovuta la tassa fissa di concessione governativa di L. 1,35, da corrispondersi mediante applicazione di marca, che deve essere annullata col bollo ad inchiostro dell'autorità giudiziaria o del notaro, che procedono alla vidimazione medesima.

Le cancellerie devono registrare di volta in volta le eseguite vidimazioni annuali su speciale repertorio, da sottoporre al visto di cui all'art. 116 della legge di registro.

Art. 21.

La vidimazione dei registri dello stato civile, prescritta dall'articolo 357 del codice civile, è eseguita, in occasione dell'accertamento annuale di cui all'art. 61 della legge di bollo, dal pretore del man-

damento di cui fa parte il Comune, e nei Comuni divisi in più mandamenti, dal presidente del tribunale civile o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con speciale decreto.

Per la vidimazione di ciascun registro è dovuta la tassa di concessione governativa di lire quattro, da corrispondersi mediante applicazione di marca, annullabile col bollo del Comune o della cancelleria del tribunale a cura del magistrato che eseguisce la vidimazione.

Art. 22.

Sull'autorizzazione del prefetto, di cui all'articolo 1 della legge 19 giugno 1913, n. 632, recante provvedimenti per combattere l'alcoolismo e sulle relative rinnovazioni annuali è dovuta, a favore dello Stato, indipendentemente dalla tassa di bollo, la tassa di concessione governativa nelle misure qui appresso indicate, da corrispondersi mediante applicazione di marche:

Per gli esercizi pubblici:

a) in Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, L. 20;

b) negli altri Comuni e in tutte le frazioni di Comune, L. 10.

Per i venditori ambulanti, L. 5.

Le dette tasse sono comprensive dei decimi e dell'addizionale.

Art. 23.

Fino a quando non verranno distribuite le nuove marche per concessioni governative, comprensive dell'aumento portato dall'articolo 19, il complemento di prezzo deve essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nei modi stabiliti dal regolamento per le concessioni governative.

Art. 24.

La tassa di bollo di cui all'art. 2 del Regio decreto legislativo 12 novembre 1914, n. 1233, è, a partire dal 20 novembre 1915, stabilita in ragione di centesimi tre se il prezzo del biglietto, tassa compresa, per ogni rappresentazione e per ogni persona, non sia superiore a centesimi quindici.

Nulla è innovato per quanto riguarda la tassa sui biglietti di prezzo superiore a centesimi quindici.

Fino a quando non vengano, a cura dello Stato, istituiti appositi biglietti bollati può essere consentito agli impresari di cinematografi di corrispondere la tassa, anzichè mediante applicazione di marca, in modo virtuale mediante abbonamento.

Per la determinazione della tassa in via di abbonamento si tiene conto di un numero di biglietti, per ogni categoria di prezzi, corrispondente al terzo dei posti dei quali il locale dispone, moltiplicato per il numero delle rappresentazioni giornaliere.

L'impresario deve tenere un libro previamente vidimato dal ricevitore del registro in cui giornalmente sieno notate di seguito, e senza spazi in bianco, il numero delle rappresentazioni date ed i prezzi applicati.

Sul numero delle rappresentazioni denunciate in conformità dell'art. 25 è consentita tolleranza nel limite di un decimo in più del numero dichiarato.

Con disposizione dell'Intendenza di finanza l'abbonamento può esser reso obbligatorio per i cinematografi situati in Comuni che non sieno capoluoghi di Provincia o di circondario e che abbiano una popolazione inferiore ai 6000 abitanti. Parimente può essere reso obbligatorio nelle borgate, sobborghi, frazioni e località isolate nelle quali, a giudizio inappellabile dell'intendente di finanza, riesca difficile la sorveglianza.

Per la determinazione della tassa nel caso di abbonamento obbligatorio valgono le norme come sopra stabilite, con la sola variante che si tien conto anzichè del terzo, di un quarto soltanto dei posti dei quali il locale dispone.

Entro dieci giorni da quello in cui ricevono notizia della disposizione dell'Intendenza che rende obbligatorio l'abbonamento gli impresari dei cinematografi sono tenuti a presentare all'ufficio del registro la denuncia di cui all'articolo seguente, sotto comminatoria di una penale di lire duecento.

Art. 25.

Gli esercenti di cinematografi che corrispondono la tassa in via di abbonamento devono presentare denunzia all'ufficio del registro indicando per ciascuna categoria di prezzi il numero dei posti, i prezzi normali e la media mensile delle rappresentazioni.

In base a questa denuncia il ricevitore del registro addiviene ad apposita convenzione di abbonamento esigendo contemporaneamente la tassa per il primo mese. Per i mesi successivi il pagamento deve essere eseguito non più tardi dell'ultimo giorno del mese precedente e deve essere accompagnato dalla presentazione del registro delle rappresentazioni e da nuova denuncia indicante le eventuali variazioni nel numero delle rappresentazioni, nei prezzi, o nei posti.

Quando il numero delle rappresentazioni eseguite in un mese superi il numero di quelle per cui fu pagata la tassa deve essere presentata denuncia suppletiva col contemporaneo pagamento della tassa relativa prima che sia raggiunto il limite di tolleranza di cui all'articolo precedente.

Deve pure essere presentata denuncia suppletiva, col pagamento della corrispondente maggior tassa, quando nel corso del mese l'impresario intenda aumentare i prezzi o variare il numero o la distribuzione dei posti.

In caso di disaccordo fra ricevitore del registro ed esercente del cinematografo sulla liquidazione della tassa in via di abbonamento decide in primo grado l'intendente di finanza, e in grado di appello il Ministero delle finanze.

Art. 26.

Per la omessa o ritardata denuncia delle variazioni di cui all'articolo precedente è dovuta, oltre la tassa, una penale corrispondente a tre volte la tassa sulle rappresentazioni non denunciate, esclusa in tal caso ogni tolleranza, e a tre volte la differenza di tassa dipendente dall'aumento dei prezzi dei biglietti, o dalla variazione nel numero e nella distribuzione dei posti.

Nel caso di ritardo nel pagamento della tassa alle normali scadenze, l'impresario incorre nella soprattassa del dieci per cento sulla somma dovuta per l'intero mese e se il ritardo si protrae oltre dieci giorni l'intendente di finanza può promuovere anche la chiusura del cinematografo.

Per ogni infedele annotamento sul libro di cui all'art. 24 e per ogni altra irregolarità nella tenuta dello stesso libro, è dovuta una penale di lire cento.

Metà di queste penali e di quella stabilita dall'art. 24 compete agli agenti scopritori.

Art. 27.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, per le quali non è stabilita speciale decorrenza, andranno in vigore il 1° novembre 1915.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Allegato D.

Modificazioni alla tariffa dei diritti catastali.

Articolo unico.

A decorrere dal 1° novembre 1915, i diritti per l'esecuzione delle volture e per il rilascio dei certificati, estratti o copie degli atti catastali, sono stabiliti e riscossi in conformità dell'annessa tariffa, che sostituisce quella annessa al testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276.

Rimangono ferme le disposizioni dell'art. 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, riguardanti l'applicazione del diritto di scritturazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

TARIFFA

Numero	SPECIE DEI DIRITTI	Ammontare
	TITOLO I.	
	Volture	
1	Diritto graduale, oltre la tassa di bollo, per ogni voltura in ragione del valore dei beni immobili, accertato agli effetti della tassa di registro o di successione:	
	Valore da 1 a 500 . . . . L.	1 —
	Valore da 501 a 1000 . . . . »	2 —
	Valore da 1001 a 2000 . . . . »	3 —
	Valore da 2001 a 4000 . . . . »	4 —
	Valore da 4001 a 6000 . . . . »	6 —
	Valore da 6001 a 10000 . . . . »	8 —
	Valore da 10001 a 15000 . . . . »	12 —
	Valore da 15001 a 20000 . . . . »	16 —
	Valore da 20001 a 30000 . . . . »	20 —
	Valore da 30001 a 50000 . . . . »	30 —
	Valore da 50001 a 100000 . . . . »	40 —
	Valore da 100001 a 150000 . . . . »	50 —
	Valore oltre 150000 . . . . »	60 —
	TITOLO II.	
	Copie (escluse quelle di mappa) certificati o estratti	
2	Per ogni copia, certificato od estratto (diritto fisso)	1 50
3	Per ogni numero di mappa o di catasto, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti	0 05
4	Per ogni provenienza o passaggio di cui si fa fede	0 20
5	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non siano applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 3 e 4, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intera la pagina incominciata	0 20
6	Per ogni Comune il cui catasto occorra riscontrare pel rilascio di certificati negativi	0 05
	TITOLO III.	
	Tipi o copie di mappa	
7	Per ogni copia od estratto di mappa (diritto fisso)	1 50
8	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo	0 10
9	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto	0 01
10	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti, ragguagliando la rispettiva misura censuaria alla decimale metrica	0 20
11	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati con l'art. 8 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi d'acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti stabiliti con l'art. 10 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso	—
12	Per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito da persone estranee all'ufficio	0 05

AVVERTENZE.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Il prodotto dei diritti stabiliti col titolo III della tariffa, escluse quello di cui all'art. 12, cade per una metà a favore del disegnatore negli uffici esecutivi non provvisti di personale tecnico stipendiato dallo Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
DANEO.

Allegato E.

Tasse postali, telegrafiche e telefoniche.

Art 1.

Dal 1° novembre 1915 a tutti i telegrammi a pagamento accettati da uffici del Regno è imposto, oltre le tasse vigenti, un diritto fisso di centesimi dieci per telegramma.

Tale diritto è devoluto all'erario per intero anche pei telegrammi accettati da uffici di ferrovia e di tramvia.

Art. 2.

Dal 1° novembre 1915, a tutti indistintamente gli abbonament alle reti telefoniche urbane del Regno, siano sociali che governative, qualunque sia la tariffa e qualunque sia la categoria degli utenti, è imposto un diritto fisso annuo di lire sei.

I diritti fissi suddetti spettano all'erario per intero, anche per abbonamenti accettati da concessionari di reti e linee telefoniche.

Art. 3.

Dal 1° novembre 1915, le corrispondenze chiuse ed aperte provenienti dall'interno del Regno portanti la indicazione « ferme in posta » od altra equivalente, in forza della quale il loro ritiro debba avvenire agli sportelli degli stabilimenti postali, oltre le tasse normali di francatura stabilite dall'art. 1 della legge 9 luglio 1905, numero 374 e dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, sono sottoposte ad un diritto fisso per ciascun oggetto, di centesimi 5 se vi provvede il mittente all'atto della impostazione dell'oggetto medesimo, e di centesimi 10 nel caso inverso.

Art. 4.

Ad uguale diritto fisso sono sottoposti, sempre oltre le tasse normali di francatura fissate con l'art. 1 della legge 9 luglio 1905, numero 374 e con l'art. 31 del testo unico delle leggi postali, modificato dalla legge 2 luglio 1912, n. 748, i biglietti da visita, le cartoline illustrate, nonchè i giornali e le opere periodiche, spediti dai privati, di seconda mano, o gettati nelle buche od altrimenti consegnate alla posta isolatamente, portanti la indicazione « fermo in posta » od altra equivalente, purchè provenienti dall'interno del Regno.

Art. 5.

Agli effetti del diritto fisso, di cui agli articoli precedenti, devesi considerare equivalente alla indicazione « fermo in posta » l'indirizzo formato da semplici iniziali o numeri, siano isolati, siano riuniti in serie, o qualsiasi indirizzo convenzionale.

Art. 6.

Non sono sottoposte al diritto fisso di cui agli articoli che precedono, le corrispondenze e gli altri oggetti da distribuirsi in ufficio a coloro che pagano il diritto di nolo di casella o quelli per l'uso di bolgette o sacchetti dell'Amministrazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi
RICCIO.

Il numero 1495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti i Regi decreti 18 agosto, 23 novembre, 20 dicembre 1914, e 23 maggio 1915, n. 827, n. 1287, n. 1374, n. 711;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del ministro segretario di Stato del tesoro, di concerto coi ministri della guerra, della marina, delle finanze e di agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 23 maggio 1915, n. 711, sono applicabili anche alle anticipazioni per acquisti di armi e munizioni e per altre provviste occorrenti al R. esercito e alla R. marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Agliè, addì 6 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO — ZUPELLI — CORSI — DANEO — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri straordinari;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro della guerra e con quello della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La legittimazione per decreto Reale dei figli dei militari deceduti in guerra, chiesta in base alla procura per contrarre matrimonio, nel caso in cui il matrimonio non si potè effettuare per la sopravvenuta morte del mandante, produce tutti gli effetti dalla data della procura anche nei riguardi della madre, se pure ess a ne abbia chiesta la legittimazione.

Nel caso in cui i figli non siano stati riconosciuti occorre che dalla procura risulti la volontà di legittimarli.

Le domande e gli atti relativi possono essere redatti in carta libera e sono esenti da qualunque tassa.

Art. 2.

Durante il periodo di guerra per il matrimonio dei militari sotto le armi la facoltà di dispensare da entrambe le pubblicazioni è delegata al procuratore del Re.

L'atto di notorietà, richiesto per ottenere la suddetta dispensa, può essere fatto avanti al sindaco del Comune, nel quale risiede uno dei coniugi.

Art. 3.

Durante il periodo della guerra, pel matrimonio dei militari di truppa, richiamati o trattenuti alle armi, non è richiesta l'autorizzazione dell'autorità militare, fatta eccezione pei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — CORSI.

Visto, ***Il guardasigilli:*** ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto il seguente decreto:

N. 1493

Decreto Luogotenenziale 30 settembre 1915, col quale, sulla proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro dell'istruzione pubblica, è concessa l'esenzione dalle tasse postali al carteggio di servizio degli ispettori centrali per l'istruzione primaria e popolare, nei loro rapporti con determinate autorità e determinati uffici governativi.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 20 dello scorso mese di agosto, fu attivato il servizio telegrafico pubblico nella stazione ferroviaria di Chiusano d'Asti (Alessandria).

Il giorno 16 ottobre 1915, in Montisi, provincia di Siena, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica con orario limitato di giorno.

Roma, 18 ottobre 1915.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 14 aprile 1915

Pensioni civili

Poli Sofia, ved. Boncinelli, L. 1284,33.
Rallo Concetta, vad. Caccone, L. 384.
Cantarmi Gualtiero, brigadiere poste, L. 1302
Polo Emilia, orf. di Antonio, L. 300.
Venerando Ida, orf. Misaele, L. 312,50.
Purpo Anna, ved. Scielzo, L. 873,33, di cui:
a carico dello Stato, L. 715,74;
a carico del comune di Napoli, L. 157,59.
Tomassi Diamante, ved. Tassi, L. 708,33.
Nastro Lucia, ved. Archia, L. 225.
D'Urso Clementina, ved. Izzo, L. 692,33.
Surdi Maria, ved. Pandolfina, L. 745,33.
Luise Maria, ved. Amato, L. 283,33.
Montali Maria, ved. Picedi, L. 150.
Bellati Agnese, ved. Capitani, L. 255.
Fontana Teresa, ved. Gaifami, L. 1070,66.
Di Filippo Oreste, segretario proc. gen., L. 2889.
Mainardi Laura, ved. Fiorentini (indennità), L. 1833.
Barbieri Luigi, operaio guerra, L. 1000.
Giorli Ezio, disegnatore marina, L. 2335.
Forcieri Cesarina, ved. Abati, L. 150.
Piccinelli Angelo, operaio guerra, L. 700.
Gea Michele, operaio guerra, L. 1000.
Viccio Sebastiano, operaio guerra, L. 980.
Arcieri Cesira, ved. Vanni (indennità), L. 3555.
Zuccarini Giuseppe, operaio guerra, L. 810.
Grossato Luigi, appl. imp. (indennità), L. 1833.
Ripaola Gennaro, operaio saline, L. 607,05.
Ceccaglia Maria, ved. Baldoni, L. 333,33.
Costantini Elisa, ved. Zucchi (indennità), L. 2400.
Venturini Anna, ved. Esclapon, L. 704.
Padula Antonio, vice cancelliere tribunale, L. 1930.
Bignami Chiara, ved. Ranzani, L. 694.
Marano Elvira, ved. Eller Vainicher, L. 981.
Falorsi Guido, ord. Istituti tecnici, L. 3442, di cui:
a carico dello Stato, L. 2562,41;
a carico della provincia di Firenze, L. 879,59.
Maggiani Margherita, ved. Rapallo, L. 215,83.
Brignardello Luigi, 1° ufficiale poste, L. 2206.
Comotto Alessandra, ved. Battignani, L. 873,33.
Marchiandi Sofia, ved. Baretta, L. 926.
Strapparava Vereconda, ved. Tagliapietra, L. 840.
Negro Margherita, ved. Deninotti, L. 352.
Fantasia Giaseppe, applicato amm. militare, L. 1280.
Guidetti orf. di Francesco, brigadiere poste, L. 498,66.
Galosi Achlanda, ved. Darley (indennità), L. 3733.
Rolla Marianna, ved. Ratti, L. 253,33.
Gallarati Maria, ved. Delle Piane, L. 532.
Rossi Luigi, 1° ufficiale poste, L. 1940.
Mengarini Adele ved. Laccetti, L. 1016.
Di Maggio Stefano, ufficiale coltiv. tabacchi, L. 1892.
Lavezzo Ugo, applicato Ministero finanze, L. 2013.
Bart Michelangelo, op. guerra, L. 740.
Patrone Maria, ved. Gianne, L. 1043,33.
Raschio Giuseppe, op. guerra, L. 740.
Michelotti Giovanni, id. id., L. 630.
Castroni Giuseppa, op. saline, L. 300, di cui:
a carico dello Stato, L. 188,80;
a carico della Cassa nazionale di previdenza, L. 111,20.

Fusco Emilia, ved. Galluppi, L. 2322.
Calosci Virginia, ved. Adami (indennità), L. 1665.
Bena Francesco, op. guerra, L. 760.
Patris Caterina, ved. Ghielmetti, L. 361,66.
Vittore Michelangelo, op. guerra, L. 877,50.
Tomatis Teresa, m. Magia, L. 430.
Manca Francesco, ordinario Ist., L. 835.
Vollaro Salvatore, orfano di Pasquale, op. marina, L. 120.
Vianzone Giacinta, ved. Mongile, L. 745,33.
Vitelli Anna, ved. Pompei, L. 312.
Scotto Vincenzo, op. marina, L. 900.
De Santi Filomena, ved. Serafini, L. 668.
Antonacci Dorotea, ved. De Toma, L. 1021,10, di cui:
a carico dello Stato, L. 232,93;
a carico del Monte pensioni maestri elementari, L. 788,17.
Zoni Raffaele, op. guerra, L. 1000.
Becagli Giuseppe, id. id., L. 820.
Compatangelo Federico, capo riparto tabacchi, L. 3360.
Benedetto Gasparo, op. guerra, L. 760.
Cerutti Giuseppe, id. id., L. 1000.
Rasetto Giovanni, id. id., L. 780.
Piccone Giov. Batta, id. id., L. 760.
Di Luzio Clementina, ved. Grosso (indennità), L. 1600.
Pastore Giovanni, op. guerra, L. 1000.
Caraffa Ermete, ord. scuole tecniche, L. 1413.
Ruggiero Oronzo, ord. ginnasio, L. 2361.
Carosella Rosa, ved. Pesa, L. 1232,50.
Secomandi, orf. di Giovanni, usciere ferrovie, L. 320.
Griziotti Aurora, ved. Montemartini, L. 3332,50.
Baroni Stefano, ricev. registro, L. 3871.
Sarlo Maddalena, ved. Bartuli, L. 599,66.
Guarino Carlo, ricev. registro, L. 2176.
Dalla Vedova Giuseppe, ord. Università, L. 8000.
Nicoletti Teresa, ved. Baldoni, L. 276,66.

Pensioni militari

Lavagna Francesco, tenente colonnello, L. 3840.
Cacace Luigi, capitano C. R. E., L. 2690.
Marchettini Luigi, sergente magg., L. 963,23.
Campi Luisa, ved. Micheroux, L. 1050.
Lazzari Giovanna, ved. Cavagnola, L. 941.
Mobilia Nicolò, guardia scelta, L. 1120.
Marcelli Antonio, guardia scelta, L. 622,50.
Scuderi Carmelo, brig. città, L. 1440.
Greco Filippo, soldato fanteria, L. 1008.
Pittaluga Francesco, maresc. guardie città, L. 1680.
Guasto Mariastella, ved. Cipolla, L. 240.
Barbalonga Alfredo, brig. città, L. 1440.
Maggio Maria, ved. Piani, L. 320.
Ruscica Sebastiano, brig. finanza, L. 1073,09.
Bozzoa Giovanni, guardia scelta città, L. 666,75.
Papandrea Giuseppe, app. finanza, L. 953,86.
D'Ausilio Garigliota Vincenzo, capitano, L. 2858.
Ballarin Luigi, capitano, L. 3410.
Borea-Ricci Raffaele, ved. ammiraglio, L. 8000.
Salvadè Eugenio, maresc. RR. CC., L. 2419,20.
Pocetta Pietro, padre di Gaspare, L. 202,50.
Levratto Chiara, ved. Allegri, L. 2040.
Centenaro Virginio, soldato fant., L. 612.
Santoni Luigi, carabiniere, L. 1314.
Lombardo Arona, ved. Gay, L. 1288,66.
Gattavara Serafino, brig. finanza, L. 1193,54.
Natalini Bartolomeo, app. finanza, L. 1007,39.
Bressanin Carlo, capitano macchinista, L. 4080.
Lattero Concetta, ved. Parisi, L. 705,60.
Saccu Salvatore, guardia città, L. 622,50.
Saponari Domenico, id. id., L. 1035.
Petrucci Natale, id. id., L. 1120.
Tognetti Gaetano, id. id., L. 1043.
Guzzardi Antonio, id. id., L. 1200.
Macca Federico, id. id. L. 1120.
Angeli Pietro, padre di Sante, L. 202,50.
Gnocchi Luigi, guardia scelta città, L. 1200.
Lucci Andrea, id. id., L. 622,50.
Pasquale Ottavio, id. id., L. 1120.
Viola Angelo, id. id., L. 1200.
Pattini Orlando, maresc. città, L. 1680.
Testa Modestino, id. id., L. 1840.
Rossi Augusto, guardia scelta città, L. 705.
Soravia Pulese Gioacchino, maresc. id., L. 1760.
Sagona Filippo, maresc. artigl., L. 1680.
Bogliani Ada, ved. Sagona, L. 600.
Coppini Scipione, ten. colonn., L. 4137.
Cerato Eliseo, app. finanza, L. 900,33.
Vargin Luigi, brigad. id., L. 1133,32.
Amati Sanchez Enrico, magg. generale, L. 8000.
Besozzi Livia, ved. Siglienti, L. 2540.
Sonnu Giovanni, guardia scelta città, L. 653.
Montella, orf. Gabriele, capitano, L. 747,66.
Amodio Ignazio, guardia scelta città, L. 1200.
Avvocati Maria, ved. Cingia, L. 1274,33.
Floridia Giuseppe, guardia scelta città, L. 622,50.
Ugolotti Adele, ved. Sorci, L. 1342.
Piana Enrico, 1° tenente vascello, L. 4030.
Zazzetta Concetta, ved. Ponzi, L. 224.
Melone Giuseppa, orf. Camillo, L. 613,33.
Maiolo Pasquale, guardia scelta, L. 1200.
Milano Nazario, id. id., L. 1200.
Migliora Giuseppa, ved. Rossi, L. 463,55.
De Pilla Luigi, guardia scelta città, L. 1120.
Marone Adelaide, id. id. id., L. 1120.
Zanone Angelo, id. id. id., L. 1120.
Riva Giuseppe, maresciallo id., L. 1600.
Sotgiu Nicolò, guardia id., L. 375.
Paolantonio Vincenzo, maresc. id., L. 1600.
Dotolo Antonio, id. id., L. 1840.
Ianniello Ciro, guardia scelta di città, L. 1200.
Scarpino Ferdinando, id. id., L. 735.
Pecora Salvatore, id. id., L. 889.
Becatti Giovanni, padre di Virgilio, soldato, L. 630.
Feliziani Pietro, id. di Angelo, L. 630.
Baschierini Zaira, ved. Galleni, L. 630.
Gadeschi Luigi, guardia scelta città, L. 1200.
Giovannini Federico, id. id., L. 1200.
Terrazzino Salvatore, id. id., L. 1200.
Florena Elisabetta. ved. Poletto, L. 544.
Florido Giuseppe, capit. comm., L. 3327.
Occhipinti Giuseppe, guardia di città, L. 870.
Nencini Virginia, ved. Roselli, L. 1386,66.
Abbatino Luigi, guardia scelta città, L. 504.
De Poli Enrico, sergente magg., L. 963,23.
Picolli Angela, ved. Campi, L. 1850,66.
Binon Vittoria, ved. Contesso, L. 987.
Polese Cesare, tenente colonnello, L. 4800.
La Motta Gaetano, guardia scelta città, L. 1120.
Vallascas Salvatore, maresc. città, L. 1600.
Pilone Raffaele, id. id., L. 1680.
Messa Teodoro, guardia id., L. 889.
Di Sorio Antonio, id. id., L. 1120.
Gutta Domenico, id. id., L. 1120.
Bellotti-Bon Luisa, ved. Torre Mario, L. 1546,66.

Rispoli Michele, maresc. finanza, L. 2014,80, di cui:
a carico dello Stato, L. 1896,36;
a carico del comune di Firenze, L. 118,44.
Ferracciolo Maria, ved. Giudice, L. 466,66.
Pirrotta Giuseppe, guardia scelta città, L. 1035.
Rella Vito, id. id. id., L. 581.
Panza Raffaele, maresc. magg., L. 1762,95.
Mereu Carlo, id. id., L. 2014,80.
Monforti Vincenzo, id. id., L. 2014,80.
Scarpini Luigi, guardia scelta città, L. 812.
Diamanti Paolo, maresc. magg., L. 1762,95.
Piermartini Alfredo, brigad. città, L. 1520.
Lucoccioni Angelo, guardia id., L. 658.
Nici Antonio, guardia di città, L. 1200.
Piazzo Giov. Batta, id. id., L. 1120.
Peroni Pietro, id. id., L. 1440.
Porcellati Erasmo, brig. id., L. 1440.
Mariotti Cesare, guardia id., L. 1120.
Treglia Nicola, guardia scelta città, L. 1320.
Testa Alfonso, id. id., L. 1120.
Citriniti Saverio, maresc. id., L. 1600.
Barone Umberto, brig. id., L. 1206,50.
Savoca Carmelo, guardia id., L. 812.
Montanari Carolina, ved. Carducci, L. 630.
Valentini Pietro, app. finanza, L. 900,33, di cui:
a carico dello Stato, L. 855,76;
a carico del comune di Firenze, L. 44,57.
Catalfamo Nicolò, padre di Giuseppe, soldato, L. 630.
Provenzale Luigiantonio, guardia città, L. 1280.
Pignataro Francesco, padre Francesco, L. 560.
Giorgioni Giovanna, ved. Manzini, L. 1500.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª);

Visto il decreto Ministeriale 23 settembre 1915 registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1915, a reg. 184 decreti amministrativi, f.° 251, col quale è stato dichiarato infetto da fillossera il territorio del comune di Ponzano Monferrato;

Visto che le condizioni del terreno per le insistenti pioggie autunnali, non permisero il controllo diretto della presenza della fillossera nel vigneto denunciato;

Considerato che ciò non ostante non può essere eliminato il dubbio della presenza della fillossera se non con nuove ricerche da eseguirsi appena le condizioni del terreno lo permettano;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto 23 settembre 1915 registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1915 al reg. 184 decreti amministrativi, foglio 251, è abrogato.

Art. 2.

Il territorio del comune di Ponzano Monferrato è dichiarato sospetto di infezione fillosserica.

Art. 3.

Le norme contenute nel decreto Ministeriale 11 agosto 1902, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con R. decreto 4 marzo 1888, n. 5252 (serie 3ª), sono estese al comune di Ponzano Monferrato, in provincia di Alessandria.

Il prefetto della provincia di Alessandria è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 14 ottobre 1915.

Pel ministro
MORESCHI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale della sanità pubblica.
Con decreto Luogotenenziale del 14 ottobre 1915:

Sanarelli prof. Giuseppe — Selvaggi avv. Giovanni — Laterza ingegnere Vittorio, sono stati nominati membri del Consiglio provinciale di sanità di Roma fino alla scadenza del triennio in corso (1913-915).

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.
Con decreto Luogotenenziale del 19 settembre 1915:

Rizzo Stefano, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato confermato in aspettativa per infermità dal 16 settembre 1915, e per la durata di due mesi.

Giaccone Adolfo, agente di 4ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° ottobre 1915, e per la durata di un anno.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Notari.

Con decreto Luogotenenziale del 29 agosto 1915, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1915:

Frattin Francesco, notaro residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Venezia.

Voltolina Giovan Battista, notaro residente nel comune di Chioggia, distretto notarile di Venezia, è traslocato nel comune di Venezia.

Cozzoli Giacomo, notaro residente nel comune di Ospitaletto, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Rovato, stesso distretto.

Portè Silvano, notaro residente nel comune di Bard, distretto notarile di Aosta, è traslocato nel comune di Pont Saint Martin, stesso distretto.

Viscardi Biagio, notaro residente nel comune di Casalgrosso, distretto notarile di Saluzzo, è traslocato nel comune di Pancalieri, distretto notarile di Pinerolo.

Boiral Mario Edilio, notaro residente nel comune di San Secondo di Pinerolo, distretto notarile di Pinerolo, è traslocato nel comune di Bricherasio, stesso distretto.

Con decreto Luogotenenziale del 19 settembre 1915, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1915:

Gradi Aldo, candidato notaro, è nominato notaro nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna.

Marani Giovanni, candidato notaro, nominato notaro nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna.

(Continua).

Ministero di agricoltura, industria e commercio

ISPETTORATO GENERALE DEL COMMERCIO

Indicazione del corso della rendita e dei titoli di cui al R. decreto 24 novembre 1914, n. 1283 (art. 5) e al decreto Ministeriale 30 novembre 1914, stabilito di concerto col Ministero del tesoro.

Roma, 19 ottobre **1915.**

TITOLI	CORSO medio
Titoli di Stato.	
CONSOLIDATI.	
Rendita 3,50 % netto (1906)	84.45
Rendita 3,50 % netto (emissione 1902)	83.77
Rendita 3,00 % lordo	56.75
REDIMIBILI.	
Buoni del tesoro quinquennali. 1912	98.67
Buoni del tesoro quinquennali. 1913	97 58
Buoni del tesoro quinquennali. 1914	96.45
Prestito Nazionale 4 1/2 % netto	92.83
Id. 4 1/2 % (2°)	93.79
Obbligazioni 3 1/2 % netto redimibili (Categoria 1ª)	407.—
Obbligazioni 3 % netto redimibili	374.—
Obbligazioni 5 % del prestito Blount 1866	95.—
Obbligazioni 3 % SS. FF. Med. Adr. Sicule	292.50
Obbligazioni 3 % (comuni) delle SS. FF. Romane.	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia del Tirreno	453.—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Marremmana	465.—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Vittorio Emanuele	339 50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Novara	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia di Cuneo	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Torino-Savona-Acqui	—
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Udine-Pontebba	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Lucca-Pistoia	—
Obbligazioni 3 % della Ferrovia Cavallermaggiore-Alessandria	—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi A. B.	300.—
Obbligazioni 3 % delle Ferrovie Livornesi C. D. D¹.	300.50
Obbligazioni 5 % della Ferrovia Centrale toscana	509.50
Obbligazioni 6 % dei Canali Cavour	—
Obbligazioni 5 % per i lavori del Tevere	—
Obbligazioni 5 % per le opere edilizie della città di Roma	—
Obbligazioni 5 % per i lavori di risanamento città di Napoli	—
Azioni privilegiate 2 % della ferrovia Cavallermaggiore-Bra (gl'interessi si pagano una volta all'anno a titolo di prodotto annuo)	—
Azioni comuni della ferrovia Bra-Cantalupo-Castagnola-Mortara (sono prive d'interessi e di dividendo)	—
Titoli garantiti dallo Stato.	
Obbligazioni 3 % delle ferrovie Sarde (emissione 1879-1882)	2 4 66

TITOLI	CORSO medio
Obbligazioni 5 % del prestito unificato della città di Napoli	83.25
Cartelle di credito comunale e provinciale 4 %.	410.—
Cartelle speciali di credito comunale e provinciale 3,75 % (antiche obbligazioni 4 % oro della città di Roma)	412.—
Cartelle ordinarie di credito comunale e provinciale 3,75 %.	—
Cartelle del Credito fondiario del Banco di Napoli 3 1/2 % netto	453.09
Cartelle fondiarie.	
Cartelle di Sicilia 5 %	—
Cartelle di Sicilia 3.75 %	—
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 5 %	468.70
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 4 1/2 %	463.83
Cartelle del Credito fondiario del monte dei Paschi di Siena 3 1/2 %	444.09
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3.75 %	473 50
Cartelle del Credito fondiario dell'Opera pia di San Paolo, Torino 3 1/2 %	429.—
Cartelle del Credito fondiario della Banca d'Italia 3.75 %	475.50
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 1/2 %	470.—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 4 %	—
Cartelle dell'Istituto italiano di Credito fondiario 3 1/2 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 5 %	—
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 4 %	475.50
Cartelle della Cassa di risparmio di Milano 3 1/2 %	452.50
Cartelle della Cassa di risparmio di Verona 3.75 %.	—
Cartelle del Banco di San Spirito 4 %	—
Credito Fondiario Sardo 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 5 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 1/2 %	—
Credito Fondiario di Bologna 4 %	—
Credito Fondiario di Bologna 3 1/2 %	—

AVVERTENZA. — Il corso dei buoni del tesoro, del Prestito nazionale 4 1/2 0/0 netto, delle obbligazioni redimibili 3 1/2 0/0 e 3 0/0 delle cartelle di credito comunale e provinciale e di tutte le cartelle fondiarie (comprese quelle del Banco di Napoli) si intende « più interessi ». Per tutti gli altri titoli si intende « compresi interessi ».

Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ELENCO dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0[0 di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nell'estrazione seguita in Roma nei giorni 4 e 5 ottobre 1915.
(La decorrenza degli interessi cessa dal 1° gennaio 1916).

TITOLI DA UNA CARTELLA.

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	del titolo	progressivo	del titolo	progressivo	del titolo	progressivo	del titolo
1	27	36	3846	71	9533	106	14100
2	246	37	3896	72	9667	107	14249
3	438	38	3939	73	9678	108	14255
4	471	39	4045	74	9813	109	14332
5	488	40	4199	75	9836	110	14623
6	743	41	4203	76	10261	111	14678
7	756	42	4625	77	10315	112	15148
8	764	43	4762	78	10419	113	15335
9	930	44	5105	79	10476	114	15486
10	1276	45	5405	80	10536	115	15575
11	1500	46	5470	81	10539	116	15739
12	1555	47	5621	82	10641	117	15946
13	1606	48	5707	83	11013	118	15963
14	1701	49	5765	84	11063	119	15978
15	1759	50	5995	85	11166	120	16045
16	1863	51	6026	86	11439	121	16119
17	1913	52	6032	87	11682	122	16207
18	1941	53	6063	88	11777	123	16288
19	1988	54	6218	89	12242	124	16314
20	2162	55	6288	90	12289	125	16342
21	2345	56	6334	91	12417	126	16432
22	2372	57	6960	92	12422	127	16716
23	2391	58	6983	93	12451	128	16807
24	2395	59	7098	94	12534	129	16836
25	2433	60	7165	95	12562	130	17097
26	2679	61	7261	96	12826	131	17249
27	2735	62	7318	97	12994	132	17474
28	2812	63	8056	98	13006	133	17603
29	3159	64	8179	99	13045	134	17712
30	3169	65	8592	100	13158	135	17783
31	3197	66	8624	101	13496	136	17922
32	3403	67	8667	102	13624	137	18078
33	3440	68	9134	103	13641	138	18202
34	3549	69	9441	104	13680	139	18223
35	3799	70	9528	105	13882	140	18225

NUMERO		NUMERO		NUMERO		NUMERO	
progressivo	del titolo	progressivo	del titolo	progressivo	del titolo	progressivo	del titolo
141	18256	183	22820	225	27292	267	31804
142	18346	184	22834	226	27366	268	32114
143	18443	185	22922	227	27369	269	32451
144	18528	186	23001	228	27457	270	33188
145	18667	187	23020	229	27533	271	33189
146	18730	188	23032	230	27540	272	33276
147	18858	189	23079	231	27621	273	33450
148	18883	190	23292	232	27696	274	33727
149	19102	191	23454	233	27738	275	34019
150	19249	192	23590	234	27747	276	34055
151	19250	193	23659	235	27787	277	34221
152	19288	194	23734	236	27831	278	34234
153	19304	195	23849	237	27859	279	34400
154	19380	196	23926	238	28025	280	34401
155	19614	197	24043	239	28072	281	34518
156	19683	198	24277	240	28149	282	34634
157	19684	199	24650	241	28176	283	34771
158	19858	200	24694	242	28234	284	34826
159	19962	201	24774	243	28235	285	34829
160	20227	202	25007	244	28382	286	34918
161	20457	203	25127	245	28395	287	34941
162	20518	204	25470	246	28588	288	34953
163	20568	205	25506	247	28661	289	35018
164	20604	206	25619	248	28949	290	35200
165	20790	207	25870	249	29295	291	35272
166	20883	208	25886	250	29316	292	35495
167	21120	209	26070	251	29546	293	35535
168	21202	210	26134	252	29752	294	35610
169	21294	211	26201	253	29982	295	35844
170	21360	212	26212	254	30103	296	36210
171	21523	213	26235	255	30542	297	36236
172	21584	214	26240	256	30637	298	36407
173	21588	215	26255	257	30817	299	36683
174	21599	216	26462	258	30820	300	36740
175	21697	217	26537	259	30874	301	36835
176	21998	218	26572	260	31013	302	36845
177	22228	219	26614	261	31089	303	37021
178	22376	220	26783	262	31090	—	—
179	22502	221	26813	263	31224	—	—
180	22524	222	26861	264	31352	—	—
181	22707	223	26901	265	31583	—	—
182	22798	224	27135	266	31629	—	—

TITOLI DA CINQUE CARTELLE

NUMERO progressivo	NUMERO del titolo	NUMERO progressivo	NUMERO del titolo	NUMERO progressivo	NUMERO del titolo	NUMERO progressivo	NUMERO del titolo
1	13	18	1627	35	3705	52	5714
2	51	19	1746	36	4035	53	6118
3	162	20	1815	37	4509	54	6272
4	211	21	1891	38	4652	55	6551
5	282	22	2027	39	4756	56	6579
6	327	23	2072	40	4774	57	6652
7	515	24	2206	41	4814	58	6719
8	618	25	2263	42	4841	59	6830
9	783	26	2357	43	4866	60	7070
10	853	27	2577	44	4872	61	7145
11	1210	28	2590	45	4880	62	7276
12	1266	29	2702	46	5120	63	7306
13	1325	30	3070	47	5127	64	7323
14	1395	31	3198	48	5254	65	7598
15	1439	32	3202	49	5550	—	—
16	1505	33	3453	50	5565	—	—
17	1529	34	3625	51	5656	—	—

TITOLI DA DIECI CARTELLE

NUMERO progressivo	NUMERO del titolo	NUMERO progressivo	NUMERO del titolo	NUMERO progressivo	NUMERO del titolo	NUMERO progressivo	NUMERO del titolo
1	19	8	907	15	2212	22	2727
2	135	9	1253	16	2270	23	2772
3	195	10	1355	17	2294	24	2851
4	436	11	1365	18	2463	25	2960
5	474	12	1929	19	2481	26	3101
6	620	13	2143	20	2568	27	3253
7	885	14	2165	21	2613	28	3407

Quantitativo dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 0[0 di credito comunale e provinciale, sorteggiati nelle precedenti estrazioni, bruciati perchè rimborsati da questa Direzione generale.

Titoli unitari . . . N. 176
» quintupli . . . » 23
» decupli . . . » 12

Totale . . . . . . N. 211

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Roma, 5 ottobre 1915.

Per il direttore generale
MOSSOLIN.

Pel direttore capo della ragioneria
FRANCESCATO.

V. *Per l'ufficio di riscontro della Corte dei conti*
MAFFEI.

Elenco dei titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 per cento di credito comunale e provinciale, stati sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso.

TITOLI DA UNA CARTELLA.

NUMERO progressivo	NUMERO d'iscrizione	ESTRAZIONE Num.	ESTRAZIONE Data	Cessazione degli interessi
1	186	5ª	ottobre 1913	1° gennaio 1914
2	533	6ª	» 1914	» » 1915
3	1301	»	» »	» » »
4	1657	»	» »	» » »
5	1893	»	» »	» » »
6	2615	»	» »	» » »
7	3644	»	» »	» » »
8	4721	5ª	» 1913	» » 1914
9	4773	4ª	» 1912	» » 1913
10	4952	2ª	» 1910	» » 1911
11	4954	1ª	» 1909	» » 1910
12	4984	5ª	» 1913	» » 1914
13	4985	4ª	» 1912	» » 1913
14	5359	6ª	» 1914	» » 1915
15	5999	»	» »	» » »
16	6424	»	» »	» » »
17	8565	»	» »	» » »
18	8616	»	» »	» » »
19	8636	»	» »	» » »
20	9753	»	» »	» » »
21	12120	»	» »	» » »
22	12157	»	» »	» » »
23	12318	5ª	» 1913	» » 1914
24	13026	6ª	» 1914	» » 1915
25	13363	5ª	» 1913	» » 1914
26	13428	3ª	» 1911	» » 1912
27	13710	6ª	» 1914	» » 1915
28	15244	»	» »	» » »
29	15472	»	» »	» » »
30	17593	1ª	» 1909	» » 1910
31	17650	6ª	» 1914	» » 1915
32	17731	5ª	» 1913	» » 1914
33	17733	3ª	» 1911	» » 1912
34	17837	6ª	» 1914	» » 1915
35	17942	»	» »	» » »
36	18009	3ª	» 1911	» » 1912
37	18149	»	» »	» » »
38	18212	6ª	» 1914	» » 1915
39	18424	»	» »	» » »

NUMERO		ESTRAZIONE		Cessazione degli interessi
Progressivo	d'iscrizione	Num.	Data	
40	18925	6ª	ottobre 1914	1° gennaio 1915
41	19473	»	» »	» » »
42	19861	»	» »	» » »
43	20635	»	» »	» » »
44	20665	»	» »	» » »
45	20775	»	» »	» » »
46	20833	»	» »	» » »
47	21040	5ª	» 1913	» » 1914
48	21623	2ª	» 1910	» » 1911
49	21630	6ª	» 1914	» » 1915
50	21633	4ª	» 1912	» » 1913
51	22915	6ª	» 1914	» » 1915
52	23034	»	» »	» » »
53	23041	5ª	» 1913	» » 1914
54	25805	6ª	» 1914	» » 1915
TITOLI DA CINQUE CARTELLE				
1	227	6ª	ottobre 1914	1° gennaio 1915
2	547	5ª	» 1913	» » 1914
3	1171	6ª	» 1914	» » 1915
4	1331	»	» »	» » »
5	2358	»	» »	» » »
6	2370	»	» »	» » »
7	3574	5ª	» 1913	» » 1914
TITOLI DA DIECI CARTELLE				
1	377	6ª	ottobre 1914	1° gennaio 1915
2	1618	»	» «	» » »

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Con decreto Luogotenenziale del 16 settembre 1915:

Bertolino Secondo, primo capitano a disposizione Ministero agricoltura, industria e commercio, cessa dall'anzidetta disposizione.

Vanzi Bruno, capitano, comandato presso id. id. id., id. id.

Con decreto Luogotenenziale del 30 settembre 1915:

Pucci cav. Gandolfo, maggiore, incaricato delle funzioni di capo sezione nel Ministero.

Corpo veterinario militare.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 luglio 1915:

Preti Luigi, tenente veterinario a disposizione Ministero delle colonie, cessa dalla disposizione anzidetta.

Con decreto Luogotenenziale del 30 settembre 1915:

Pacifico Gaetano, tenente veterinario a disposizione Ministero affari esteri, cessa dalla disposizione anzidetta.

IMPIEGATI CIVILI.

Farmacisti militari.

Con decreto Luogotenenziale del 26 settembre 1915:

Bompiani cav. Alessandro, chimico farmacista direttore, collocato in soprannumero, dal 3 ottobre 1915.

Ragionieri geometri del genio.

Con decreto Luogotenenziale del 26 settembre 1915:

Cavazzini cav. Armando, primo ragioniere geometra di 1ª classe, rientra in ruolo.

Chiodi Giovanni, id. id. id. 1ª id., collocato fuori ruolo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Numeri delle 172 obbligazioni per la ferrovia Torino-Savona-Acqui passate a carico dello Stato in seguito alle Convenzioni 19 novembre 1868 e 14 giugno 1870, approvate con la legge 28 agosto 1870, n. 5858, state sorteggiate nella 41ª estrazione del 4 ottobre 1915:

10046	15289	20859	25586	67032
10165	15306	20947	25589	67193
10300	15547	20987	25795	67203
10616	15707	21306	25817	67226
10957	16644	21554	25845	67258
11182	16816	21704	25946	67449
11445	16939	21821	26228	67597
11555	17063	22319	26349	67639
11711	17182	22350	26397	67654
11725	17260	22420	30121	67754
12035	17270	22572	31001	67769
12046	17669	22743	31500	67905
12224	17751	22824	31602	68290
12260	17770	22928	31924	68403
12367	17785	22953	64063	68722
12382	17988	23014	64065	68730
12384	18233	23509	64081	68913
12394	18459	23544	64284	68955
12447	18504	23548	64857	69073
12460	18586	23651	64989	69112
13125	18609	23781	65011	69152
13218	18646	23969	65072	69166
13226	18780	23979	65180	69539
13433	19034	24324	65374	69567
13628	19077	24476	65109	69610
13732	19535	24532	65513	70717
13792	19698	24537	65583	70916
13812	19946	24615	65844	70997
14016	20166	24960	66083	71156
14453	20354	24962	66093	73502
14942	20525	25129	66542	73503
14946	20593	25142	66562	73568
15034	20607	25280	66626	—
15100	20644	25290	66725	—
15142	20704	25437	66802	—

Le suddette obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1915, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1916, mediante resti-

tuzione delle obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali che non sono più pagabili in conto interessi e cioè:

Cedole:

dal n. 105 scadenza 1° luglio 1916
al n. 124 id. 1° gennaio 1926

Nel Regno — con mandati esigibili presso le sezioni di R. tesorelia, che saranno emessi dalla Direzione generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale od a mezzo delle Intendenze di finanza.

All'estero: a Parigi, direttamente dalla casa f.lli De Roths child

Roma, 4 ottobre 1915.

Per il direttore capo di divisione
MINNO.

Per il direttore generale
ENRICI.

Rettifiche d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore incorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50	664395 705226 723968 725282	35 — 87 50 52 50 35 —	Guerrera Gennaro di Vincenzo, domiciliato a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore della signora D'Orsi *Angela* fu Salvatore, nubile, domiciliata in Napoli	Intestate, come contro, con usufrutto vitalizio a favore della signora D'Orsi *Maria-Angela* fu Salvatore, nubile, domiciliata in Napoli.
»	664393	87 50	Guerrera Maria di Vincenzo, nubile, domiciliata a Napoli, con usufrutto vitalizio a favore della signora D'Orsi *Angela* fu Salvatore, nubile, domiciliata in Napoli	Intestata, come contro, con usufrutto vitalizio a favore della signora D'Orsi *Maria-Angela* fu Salvatore, nubile, domiciliata in Napoli.
»	695086	35 —	*Bollino Michele* fu Giuseppe minore, sotto la patria potestà della madre Scotto *Maria* fu Antonio ved. *Bollino* Giuseppe, domic. a Genova	*Bollini Michelangelo* fu Giuseppe minore, sotto la patria potestà della madre Scotto *Enrichetta* fu Antonio, ved. *Bollini* Giuseppe, dom. a Genova
»	27994	14 —	*de* Simone Maria fu Aniello minorenne, sotto l'amministrazione di sua madre Filetto Erriea, dom. a Napoli.	*di* Simone Maria fu Aniello, minorenne, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 16 ottobre 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

(E. n. 15).

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 20 ottobre 1915, in L. 115,35.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915 accertata il giorno 19 ottobre 1915 da valere per il giorno 20 ottobre 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	108 87	109.16
Londra	29 88	29 96
Berlino	-	-
Vienna		—
Svizzera	119 69	120.15
New York	6.37	6.40
Buenos Ayres	2.64	2.66
Cambio dell'oro	115.10	115 60

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 20 ottobre 1915:

Franchi	109.01 1/2
Lire sterline	29.92
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	119.92
Dollari	6.38 1/2
Pesos carta	2.65
Lire oro	115.35

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica

Comando supremo, 19 ottobre 1915 — (Bollettino n. 146).

Appoggiate dal fuoco intenso ed efficace delle artiglierie, le nostre fanterie hanno ieri iniziate azioni offensive in più punti lungo la frontiera del Tirolo-Trentino, conseguendovi sensibili successi. In Valle Lagarino, furono occupati Grentonico ed il castello ad esso antistante sulla strada di Mori.

Nell'Alto Cordevole, le nostre truppe si impadronirono, a nord-est del Sasso di Mezzodì, della importante altura di quota 2249 e del contrafforte che da essa degrada sulla riva destra del torrente tra Sararuaz ed Ornella. Sulla opposta sponda furono pure occupati i contrafforti che dal Col di Lana cadono su Livina.

Nella zona di Falzarego fu completata la conquista del Sasso di Stria, coronandone la vetta, elevata 2477 metri.

In Carnia, continuano attivissime le operazioni intese a snidare il nemico dalla zona boschiva alla testa del torrente Chiarzò. Il 17 un drappello nemico di 19 uomini fu fatto prigioniero dai nostri, che s'impadronirono anche di armi, munizioni, attrezzi e materiale telegrafico.

Sul Carso, nel pomeriggio di ieri, vivace azione delle opposte artiglierie, prolungatasi con qualche intensità anche durante la notte.

Cadorna.

Settori esteri.

La grande battaglia che si combatte da più giorni sulla linea Riga-Devinsk non accenna a terminare. Tutti gli assalti degli austri-tedeschi per occupare questo importante centro ferroviario sono però frustrati, con perdite, dagli eserciti del generale Russky.

Nella Volinia i comunicati ufficiali da Pietrogrado segnalano altri importanti successi dei russi.

Nella regione del medio Styr le forze del generale Ivanoff hanno respinto quelle del principe Leopoldo di Baviera, rioccupato molti villaggi e fatto qualche migliaio di prigionieri.

Nel settore occidentale i tedeschi tentano giornalmente di riguadagnare le posizioni perdute in questi ultimi tempi; ma urtano contro la tenacia degli anglo-franco-belgi, risoluti a conservare a qualunque costo il terreno conquistato.

I successi sinora conseguiti dagli austro-tedeschi sul Danubio, sulla Sava e sulla Drina e dai bulgari sulla vallata della Morava non sono tali da permettere un giudizio sulla situazione dei belligeranti in quel settore.

A questa povertà di successi si deve aggiungere la occupazione di Strumitza, di nuovo confermata ufficiosamente, per parte dei franco-serbi, e la smentita, pur essa ufficiosa, della interruzione della linea ferroviaria Salonicco-Nisch, per parte dei bulgari.

I sottomarini tedeschi pare che diano ormai la caccia alle navi neutrali, perchè anche oggi è telegrafato da Londra l'affondamento d'un vapore norvegese.

Dettagliate notizie della guerra nei varî settori sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Sofia, 18. — Un comunicato ufficiale dice che durante la giornata di ieri le nostre truppe hanno continuato ad avanzare in territorio serbo.

Nella vallata della Morava le nostre truppe si sono impadronite della città di Vranja tagliando così la linea ferroviaria Uskub-Nisch.

Al suo ingresso a Vranja la nostra cavalleria è stata dapprincipio accolta con grida di *zivio* da parte della popolazione, poi fatta segno ad una pioggia di proiettili da tutte le case.

Le nostre truppe avanzano da Egri Palanka verso Stratziu.

Nella vallata della Bregalnytza le nostre truppe hanno conquistato la città di Cociani donde avanzano verso ovest.

Basilea, 19. — Si ha da Berlino 18: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — L'opera a nord-est di Vermelles, che forma una sporgenza molto avanzata nella posizione nemica, è stata attaccata parecchie volte dagli inglesi con forze importanti, ma è rimasta solidamente in nostro possesso.

Tentativi di attacco dei francesi presso Tahure sono stati repressi dal nostro fuoco.

Un nuovo attacco francese, tendente a riconquistare una posizione perduta a sud di Leintrey, è rimasto sterile, ma è costato ai francesi perdite sanguinose.

Abbiamo inoltre fatto prigionieri 3 ufficiali, 17 sottufficiali e 73 cacciatori.

Sullo Schraetzmaennele il nemico, malgrado il consumo di una quantità considerevole di munizioni, non ha potuto riconquistare un palmo di terreno.

Squadriglie aeree hanno attaccato ieri la fortezza di Belfort, hanno cacciato gli aviatori nemici e lanciato 80 bombe, che hanno provocato incendi.

Fronte orientale. — Gruppo degli eserciti del maresciallo von Hindenburg. — A sud di Riga un attacco ha conseguito buoni progressi. Due ufficiali e 280 soldati sono stati fatti prigionieri. Attacchi russi ad ovest di Jacobstadt sono stati respinti. Ad ovest di Illuxt abbiamo preso una posizione nemica su un fronte di una larghezza approssimativa di tre chilometri. Più a sud, fino alla regione di Smergon, parecchi attacchi pronunciati con forze considerevoli sono stati respinti con forti perdite per l'avversario. Due ufficiali e 175 uomini sono stati fatti prigionieri.

Gruppo degli eserciti del principe di Baviera. — Un attacco russo ai due lati delle ferrovia Liachovitch Beranovitchi si è spezzato sotto il nostro fuoco a quattrocento metri dalla nostra posizione.

Gruppo degli eserciti del generale Linsingen. — Sullo Styr da Rafalovka a Kolikovitch nuovi combattimenti locali si sono svolti.

Basilea, 19. — Si ha da Vienna 18: Un comunicato ufficiale dice:

Nella Galizia orientale, sull'Ikwa e nella regione fortificata della Volinia non vi sono stati ieri avvenimenti da segnalare.

Sul ruscello Kornin e sullo Styr inferiore il nemico ha eseguito una serie di vivi attacchi. Si combatte ancora presso Kalikowice Nowoselki e Rafalovka. Sugli altri punti il nemico era già stato respinto ieri sera con gravi perdite. Anche sul corso superiore dello Chara forze austro-ungariche hanno respinto una forte offensiva russa.

Nella regione di Avala i serbi indietreggiano sui due lati della strada che conduce verso sud. Le nostre truppe hanno preso l'offensiva contro distaccamenti nemici che si trovano ancora a nord di Ralja. Anche nella regione di Macva l'avversario ha dovuto battere in ritirata.

Divisioni tedesche hanno guadagnato ancora terreno ai due lati della Morava inferiore.

Parigi, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte i tedeschi hanno pronunziato tre serii attacchi a colpi di granata al Bois en Hache, a nord-est di Souchez.

La nostra fanteria saldamente stabilita sulle posizioni recentemente conquistate ha ogni volta respinto completamente gli assalitori con l'appoggio delle nostre batterie.

A sud della Somme vi è stata viva fucileria dall'una e dall'altra parte nel settore di Lihons.

In Champagne qualche combattimento a colpi di bombe e di petardi ad est della fattoria di Navarin.

Raffiche della nostra artiglieria sulle batterie avversarie hanno fatto cessare l'intenso bombardamento diretto dal nemico sulla posizione di Eparges.

Sul resto del fronte niente da segnalare.

Un gruppo di nostri aeroplani ha bombardato nella notte dal 17 al 18 il campo di aviazione tedesco di Burlioncourt, a nord-est di Château-Salins. Hangars e ricoveri sono stati visibilmente demoliti.

Parigi, 19. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Ad est di Reims il nemico ha tentato stamane sopra un fronte di 10 chilometri fra Pompelle e Prosnes un attacco con effettivi importanti il quale però non ha avuto che un completo insuccesso. Questo attacco era stato minuziosamente preparato con un prolungato bombardamento di artiglieria con impiego di granate asfissianti e oggetti di gas cloridrici.

La fanteria nemica pervenne dapprincipio a penetrare in alcuni elementi delle nostre trincee di prima linea ma immediati contrattacchi la ricacciarono subito quasi completamente.

Nel pomeriggio una energica controffensiva ha espulso le ultime truppe nemiche le quali sono state così completamente respinte nelle loro trincee di partenza.

La fanteria tedesca ha subìto in questo inutile tentativo gravi perdite.

Sul rimanente della fronte combattimenti d'artiglieria particolarmente violenti sono proseguiti nell'Artois, nel settore di Loos a nord dell'Aisne, sull'altipiano di Nouvron, fra la Mosa e la Mosella, nella foresta di Apremont e in Lorena, a sud di Leintrey.

Nei Vosgi abbiamo fatto esplodere al Vielu due fornelli di mine sotterranee i quali hanno sconvolto i lavori di mina dei nemici.

Le Hâvre, 19. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Bombardamento intermittente sulle nostre posizioni. La nostra artiglieria demolì un posto di osservazione nemico.

Parigi, 19. — I giornali hanno da Salonicco 17:

Si annuncia da Doiran che la divisione bulgara di Rilo è completamente distrutta.

Strumitza è stata occupata alle ore 10 dai franco-serbi.

Corre voce che i bulgari hanno sgomberato Petriehmelnik.

Atene, 19. — Si smentisce l'interruzione delle comunicazioni ferroviarie tra Salonicco e Nish. Un treno, recante i primi feriti francesi durante i combattimenti coi bulgari, è giunto a Salonicco.

Basilea, 19. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale dice:

Sul fronte dei Dardanelli, presso Anafarta, nulla di importante, tranne scaramuccie fra pattuglie e cannoneggiamento a intervalli.

Presso Ariburnu nostre batterie costiere ridussero al silenzio torpediniere nemiche che avevano per qualche tempo bombardato, senza efficacia, le nostre posizioni.

Facemmo saltare una mina che il nemico aveva collocato presso Baulitepè.

Presso Seddul Bahr il nemico tirò il 16 corrente in 24 ore oltre mille granate senza produrre il menomo effetto.

Tranne ciò, nulla di importante.

Londra, 19. — Il vapore norvegese *Lerno* è affondato.

Diciannove uomini, 2 donne e 3 fanciulli sono stati salvati.

Pietrogrado, 19. — Un comunicato del grande stato maggiore dice:

Fronte occidentale. — Nella regione di Riga su quasi tutta la fronte si sono impegnati ostinati combattimenti. Sul fiume Aa a Valle di Mitava i tedeschi sono riusciti ad occupare il villaggio di Kich. Nella regione della strada di Mitava a nord-ovest di Mitava continua il combattimento.

Il duello di artiglieria è sensibilmente aumentato. Nella zona boscosa al nord del tronco ferroviario Mitava-Neugut, i tedeschi riuscirono ad avanzare verso nord. Dovunque in questa regione i combattimenti continuano con grande accanimento.

L'artiglieria del nemico ha sviluppato ieri il fuoco contro il tronco ferroviario Elisenkof-Temmoul, a nord-ovest di Friedrichstadt. Nostri dirigibili tipo « Ilia Mourometz » lanciarono ieri su Mitava, Garrozen, Grosseckau e Neugut fino a cinquanta bombe sulle organizzazioni delle retrovie tedesche.

Nella regione del villaggio di Doukern a sud di Jacobstadt avvennero alcuni combattimenti coi tedeschi nei quali avemmo il vantaggio. Nella regione di Dvinsk il fuoco di artiglieria fu in alcuni punti estremamente violento. Sulla fronte dei laghi di Demmen e di Drisviaty e più lungi a sud fino alla regione del Pripjet nessun cambiamento.

Il successo riportato ieri nella regione del medio Styr fu brillantemente sviluppato dalle nostre truppe. Nel combattimento presso la fattoria di Zaliadine, a nord di Rafalovka, ci impadronimmo di molte mitragliatrici e facemmo molti prigionieri. La città di Tchartorysk fu presa con un brusco attacco dalle nostre truppe. Aggirando simultaneamente i fianchi dei tedeschi che operano in questo punto facemmo prigionieri oltre 700 soldati del primo reggimento dei granatieri del Kronprinz con 28 ufficiali, fra cui il comandante del terzo battaglione. Prendemmo inoltre nove cannoni e lanciabombe. Nell'estremo accanimento provocato dal ripugnante uso da parte dei tedeschi quasi esclusivamente di proiettili esplosivi, una enorme cifra di tedeschi del reggimento sudetto furono passati alla baionetta.

Il combattimento e l'inseguimento sono continuati.

Con un nuovo e vigoroso attacco alla baionetta presso Novo Salki sullo Styr a monte di Tchartorysk i tedeschi e gli austriaci furono messi in fuga. Le nostre truppe presero d'assalto i villaggi di Boudka e di Roudnia facendo numerosi prigionieri e prendendo mitragliatrici il cui numero verrà in seguito accertato.

Le Hâvre, 20. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

Dopo aver occupato ieri sera, in seguito ad un violento bombardamento, un posto di guardia, istituito sulla riva est del canale dall'Yser ad Ypres, i tedeschi sono stati ricacciati stanotte dalle nostre truppe.

Bombardamento intermittente su diversi punti della nostra fronte, nei dintorni di Oostkerke e di Nordschoote e alla Casa del traghettatore.

Parigi, 20. — Si ha da Ginevra:

La *Tribune de Genève* dice che, a nord di Schabatz, i tedeschi hanno subito un grave insuccesso e si sono ritirati in disordine. I serbi hanno intrapreso inoltre una vigorosa offensiva a Podjerovatz, dove i tedeschi cercavano di avanzare fra le montagne.

Nella notte del 17 corrente i serbi si sono impadroniti delle posizioni nemiche. Al mattino l'avanzata dei serbi si è accentuata; essi hanno potuto avvicinarsi a Podjerovatz, prendendo i tedeschi di fianco: la battaglia continua.

La cavalleria bulgara concentrata a Viddino ha ricevuto ordine di portarsi sui punti minacciati.

Il congiungimento delle truppe tedesche con quelle bulgare è ancora ben lontano dall'essere realizzato.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, allo scopo di lasciare liberi i locali scolastici, ha concesso la Reggia di Caserta ad uso di spedale militare.

La cittadinanza è compresa di vivissima gratitudine per l'atto benefico del Sovrano.

Per la mobilitazione civile e la Croce Rossa. — Il 79° elenco della sottoscrizione unica aperta dal Comitato romano segna la somma di L. 1.889.254,91.

Lana per i soldati. — La Giunta esecutiva per la raccolta della lana pei soldati ha pubblicato l'annunciato manifesto col quale informa la cittadinanza del prossimo giro di raccolta degli stracci e di tutto ciò che v'ha di superfluo nelle case.

La raccolta sarà fatta dagli agenti della nettezza urbana e quanto verrà dato sarà convertito in denaro per l'acquisto d'indumenti di lana da spedirsi ai soldati.

Il giro di raccolta avrà luogo dalle 13 alle 17. Oggi venne compiuto nel Quatiere Salario, e seguirà così: Domani, quartieri Tiburtino e Nomentano - Venerdì 22, quartieri Sallustiano ed Esquilino 1° - Sabato 23, Esquilino 2° - Lunedì 25, Monti e Celio - Martedì 26, Testaccio, Campitelli e Regola - Mercoledì 27, Trevi e Pigna - Giovedì 28, Campo Marzio - Venerdì 29, Prati - Sabato 30, Ponte e Borgo - Martedì 2 novembre, Trastevere.

Chiamata alle armi. — Il comando del distretto militare ha pubblicato ieri un manifesto per il richiamo alle armi dei militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato, delle sottonotate classi, armi e specialità:

a) militari della classe 1882 e 1883 ascritti alla fanteria di linea, compresi quelli provenienti dai granatieri, di tutti i distretti del Regno;

b) militari della classe 1882, ascritti ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno;

c) militari della classe 1884, ascritti agli alpini di tutti i distretti del Regno.

La presentazione dei militari sopra indicati avrà luogo, per tutti nelle prime ore del mattino del giorno 24 ottobre 1915.

Acquisti municipali. — La Giunta municipale di Roma, su proposta dell'assessore Benucci, ha stabilito l'acquisto di 900 quintali di pasta alimentare e di 5000 quintali di grano, onde paralizzarne il rincaro.

Su proposta dell'assessore Staderini, deliberò l'acquisto di 13.000 chilogrammi di benzina per le automobili municipali.

Cortesie internazionali. — Un telegramma dell'*Agenzia Stefani* da Parigi, in data di ieri, dà notizia che all'*Opera Comique*, alla presenza di S. E. l'ambasciatore italiano Tittoni, del sottosegretario di Stato all'istruzione Dalimier, di numerose notabilità italiane, vi è stato uno spettacolo di gala a beneficio della Croce Rossa italiana. Oltre alla esecuzione della *Tosca* sono stati suonati, freneticamente applauditi, gli inni francese e italiano. È stato anche accolto da vivi applausi un telegramma del maestro Puccini che esprime la gioia di associare il suo nome a questa grande manifestazione di solidarietà franco-italiana e di unire i suoi voti ardenti a quelli dei migliori patriotti pel trionfo della causa comune.

Nelle città redente. — Ad Ala fu inaugurato l'anno scolastico con una solennità popolare che dette occasione ad una manifestazione di gratitudine per i provvedimenti presi dal Comando supremo a favore del ginnasio comunale e delle scuole comunali.

Alla riunione, tenutasi nel teatro, intervennero le autorità militari e civili, notabilità, rappresentanze, professori, maestri, pubblico eletto.

Il sindaco di Ala ricordò le benemerenze del Governo per l'istruzione nelle terre redente e presentò il prof. Camillo Manfrosi della Università di Padova che con magistrale discorso rifece la storia del Trentino dal 1796 rievocando nomi illustri e date gloriose ed auspicando ai più grandi destini della patria.

Aderirono alla solennità, per telegramma, le scuole di Padova, Verona e Brescia, molti profughi triestini ed altri.

I messi esattoriali. — L'Intendenza di finanza di Roma avverte che nel mese di dicembre p. v. nei giorni all'uopo stabiliti, saranno tenuti presso gli uffici della R. procura gli esami di idoneità per l'abilitazione alle funzioni di messi esattoriali.

Gli aspiranti dovranno presentare non più tardi del 15 novembre prossimo alla R. procura, presso la quale intendono di sostenere gli esami, la domanda con i documenti prescritti dal regolamento.

Pubblicazioni ufficiali. — La Direzione generale dell'agricoltura ha testè pubblicato un volume statistico di notizie sulle Associazioni agrarie esistenti in Italia.

Le Associazioni vi sono distinte per regioni agrarie e per qualità. Un elenco alfabetico e un riepilogo per provincie e per regioni completano l'utile pubblicazione.

Da essa risulta che le Associazioni agrarie in Italia, nel 1914, erano complessivamente 1886.

Il maggior numero è in Piemonte (337).

Seguono il Veneto (282), l'Emilia (233) e la Lombardia (229). Ne contano più di cento la Sicilia (176), le Puglie (113) e l'Umbria e il Lazio (107).

Meno di cento ne hanno la Toscana (90), la Campania (87), la Liguria (70), le Marche (56).

Meno di tutte le regioni ne sono provviste le regioni seguenti: Abruzzi e Molise (38), Basilicata e Calabria (36) e Sardegna (32).

Quanto alla qualità, si ha che il maggior numero è costituito dai Consorzi agrari (428), che rappresentano una delle più confortevoli manifestazioni di feconda attività agraria in tutte le regioni.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 19. — Il *Petit Parisien* dice che secondo informazioni da Pietrogrado la dichiarazione di guerra della Russia alla Bulgaria è imminente. Potrebbe essere che l'annunzio del conflitto armato coincidesse con la pubblicazione di un manifesto dello Czar Nicola al popolo bulgaro.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — Sir Edward Carson non assiste alla seduta. In assenza del primo ministro Asquith risponde ad alcune interrogazioni Lloyd George in nome del Governo. La Camera è gremita perchè si attendeva qualche incidente ma non ve ne è stato alcuno durante la risposta alle interrogazioni e la Camera è passata tranquillamente alla discussione del progetto di legge di finanza.

LONDRA, 19. — *Camera dei comuni.* — Sir Henry Dalziel domanda al primo ministro se il comandante in capo dei corpi di spedizione in Serbia sarà inglese o francese. Lloyd George, sostituendo il primo ministro Asquith, dice che è spiacente di non poter fare dichiarazioni sull'argomento.

Il sottosegretario alla guerra rispondendo ad una interrogazione

dichiara che il numero dei prigionieri di guerra inglesi in Germania ascendeva nel settembre scorso a circa 25.000.

LONDRA, 19. — Il *Daily Mail* ha da Atene:

Una alta autorità militare qualifica come fantastiche le informazioni relative ad una diminuzione delle forze degli alleati, operanti ai Dardanelli, in seguito alla spedizione in Serbia. Al contrario dette truppe ricevettero rinforzi e mantengono le loro posizioni, impedendo qualunque invio di turchi dei Dardanelli in soccorso della Bulgaria.

Il *Morning Post* ha da Atene:

Un centinaio di riservisti ellenici che ritornavano in Grecia sono stati acclamati alla stazione di Braila (Rumania).

ATENE, 19. — Secondo il giornale *Neon Asty*, il Governo, preoccupato dallo sviluppo delle operazioni alla frontiera serbo-bulgara, in vicinanza di quella greca, in un recente Consiglio dei ministri ha deliberato le misure per il caso in cui i bulgari penetrassero in territorio greco, eventualità che il Governo non tollererebbe.

LONDRA, 19. — Si annunzia ufficialmente che due imputati di spionaggio sono stati giudicati il 30 settembre dal Consiglio di guerra.

Uno è stato condannato ai lavori forzati per 5 anni, l'altro è stato condannato a morte; questi è stato giustiziato stamani.

SIDNEY, 19. — Il ministro della difesa, parlando in una riunione per il reclutamento, ha dichiarato che se fosse necessario fare di più per lottare con successo contro la nuova situazione nei Balcani, l'Australia risponderebbe all'appello anche se si trattasse di inviare brigate su brigate.

ZURIGO, 19. — Si ha da Vienna chu l'autonomia provinciale della Bosnia-Erzegovina è stata soppressa.

Un decreto imperiale annunzia che non potendosi nella situazione odierna procedere alle elezioni per ricostituire la Dieta disciolta, si trasferiscono le sue attribuzioni legislative al Ministero comune.

La Dieta legiferava su questioni di bilancio, giustizia, polizia, passaporti, imposte ed altre.

ATENE, 19. — Nella sua caduta da cavallo al Pireo il principe Alessandro ha riportato la frattura dell'osso di una gamba.

LONDRA, 19. — Il primo ministro Asquith, sofferente per una malattia che richiederà parecchi giorni di riposo, sarà nell'impossibilità di assistere alla seduta dei Comuni, che sarà tenuta nel pomeriggio.

ATENE, 19. — Contrariamente alle affermazioni di alcuni giornali, i Governi tedesco ed austriaco non hanno inviato alcuna protesta al Governo di Atene, circa la violazione della neutralità della Grecia in seguito allo sbarco delle truppe degli alleati a Salonicco.

La Legazione d'Austria-Ungheria smentisce la voce che il Governo austriaco abbia protestato contro il sequestro, da parte della Grecia, della ferrovia macedone e per la revoca degli impiegati austriaci.

Secondo informazioni giunte al giornale *Hostia*, l'attacco dei bulgari contro la frontiera meridionale della Serbia, allo scopo di tagliare le comunicazioni ferroviarie con Salonicco, è fallito, grazie all'arrivo di truppe francesi. I bulgari, respinti, hanno subito importanti perdite.

È giunto a Salonicco il treno, che aveva trasportato a Monastir il tesoro serbo, gli archivi ed il personale della Banca nazionale serba.

Il treno aveva numerose traccie di colpi di fucile, prova del suo passaggio in prossimità della linea del fuoco.

BERNA, 19. — Il Consiglio federale, con ordinanza deliberata stamane e che entra in vigore oggi stesso, vieta l'esportazione del cotone, dell'ovatta di cotone, dei fili di cotone e delle imitazioni di fili di vigogna.

Il divieto si applica anche ai fili misti, in quanto siano assimilati dalla tariffa doganale ai fili di cotone puro, ed ai fili misti con altre materie tessili vegetali o animali.

PIETROGRADO, 20. — Un manifesto imperiale dice: Facciamo sapere a tutti i nostri fedeli sudditi che il tradimento della Bulgaria alla causa slava, preparato con perfidia dal principio della guerra, si è compiuto, pur sembrando impossibile.

Le truppe bulgare hanno attaccato la nostra fedele alleata, la Serbia, insanguinata da una lotta contro un nemico più forte. La Russia e le grandi potenze nostre alleate hanno cercato di distogliere il Governo di Ferdinando di Coburgo dal passo fatale. La realizzazione delle antiche aspirazioni del popolo bulgaro, l'annessione della Macedonia, era assicurata alla Bulgaria per un'altra via conforme agli interessi slavi.

Ma, calcoli segreti, inspirati dai tedeschi, e l'odio fratricida per i serbi hanno trionfato.

La Bulgaria, nostra correligionaria, da poco liberata dalla schiavitù turca, per l'amore fraterno e col sangue del popolo russo, si è schierata apertamente a fianco dei nemici della fede cristiana, dello slavismo e della Russia. Il popolo russo vede con dolore il tradimento della Bulgaria così vicina a lui fino a questi ultimi giorni, e col cuore sanguinante estrae la spada contro di essa, rimettendo la sorte dei traditori della causa slava alla giusta punizione di Dio.

LONDRA, 20. — *Camera dei comuni.* — Lloyd George rispondendo a sir Henry Dalziel che chiede se le forze italiane coopereranno con le forze anglo-francesi in Serbia, dice che i mezzi coi quali l'Italia potrebbe più effettivamente aiutare la Serbia e la causa comune, formano oggetto di discussione fra gli alleati.

PARIGI, 20. — Il presidente del Consiglio Viviani ha così telegrafato al ministro degli affari esteri russo Sazonoff:

« Nel momento in cui si è operata una modificazione nella composizione del Ministero che ho l'onore di presiedere, tengo, assicurando V. E. dei miei sentimenti personali, a dichiararle che il Governo della Repubblica intende di continuare d'accordo con la sua nobile alleata la stessa politica che ha così felicemente legate fino a questo giorno le due nazioni ».

Sazonoff ha così risposto:

« Ringraziando V. E. per il gentile telegramma tengo ad assicurarla dei miei sinceri sentimenti di simpatia a suo riguardo. V. E. troverà sempre in me un collaboratore invariabilmente devoto alla causa per la quale i nostri due paesi alleati combattono fianco a fianco ».

NOTIZIE VARIE

Gravissimo terremoto nel Guatemala. — Telegrafano al *Temps* che la città di Jutiapa (Guatemala) è stata distrutta da un terremoto. Parecchie città della vicina Repubblica del San Salvador sono state molto danneggiate.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.